

Rep. n. 81/2023 del 24/07/2023

SENT. N. 46/23

RISTRUTTURAZIONE DEBITI N. 1/2023

Proc. n. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$ V.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Lazzara nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ricorso ex artt. 67 ss CCII, **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, iscritto al n. 21/2022 R.G. P.U. , proposto da **NIRO RAFFAELLA**, NRIRFL81E60I158J, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Valerio; OCC dott. Eugenio Zimeo; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 aprile 2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso del 09.11.2022 Niro Raffaella, ha esposto: di rivestire la qualifica di "consumatore" e di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile, provocata dalla perdita del lavoro del coniuge e dalla necessità di far fronte alle esigenze familiari e dei figli con le sole proprie risorse; di voler far ricorso al Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per superare la condizione di sovraindebitamento;

**Letta** la relazione dell'OCC dott. Eugenio Zimeo, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione della proponente alla procedura di composizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;



**Letto** il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 02.02.2023, con pronuncia, su istanza della ricorrente, di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 328/2021 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;

Rilevato che in data 08.03.2023 l'OCC ha depositato le comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, dando atto che, eseguite le comunicazioni ai creditori in data 03.02.2023, nel termine dei successivi 20 giorni non erano giunte osservazioni;

#### **Osserva**

#### **In ordine ai presupposti di cui all'art. 67 CCII**

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a quelli sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

- la Niro risulta debitrice dei seguenti importi:

- 1) € 69.702,95, nei confronti Intrum Italy s.p.a. (finanziamento a M/L Termine) quale creditore ipotecario;
- 2) € 3.235,00, nei confronti del Comune di San Severo (tributi comunali Tari) quale creditore privilegiato;
- 3) € 1.048,33, nei confronti della Regione Puglia (tassa di proprietà di autoveicoli) quale creditore privilegiato;
- 4) € 7.373,76, nei confronti Intrum Italy s.p.a. (prestito personale) quale creditore chirografario;
- 5) € 222,75 per spese legali della presente procedura esecutiva, come credito chirografario.

- il proponente è titolare di:

- 1) reddito complessivo per l'anno di imposta 2022 di € 4.851,00;
- 2) abitazione di tipo economico sita in [REDACTED], coincidente con l'abitazione principale, [REDACTED] piena proprietà, sottoposta a procedura esecutiva n. 328/2021 presso il Tribunale di Foggia;
- 3) carta di credito [REDACTED] di valore pari a 0.

- le spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente, tenuto conto del nucleo familiare composto dalla stessa, dal coniuge e da tre figli, ammontano a € 667,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, iniziate [REDACTED] a causa di difficoltà economiche dovute dalla perdita del lavoro del coniuge che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

### **In ordine ai presupposti di cui agli artt. 67 e 69 CCII**

Il ricorrente ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che la debitrice:

- a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti, in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1, CCII;
- c) ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

### **Il Piano**

Il piano si fonda su risorse disponibili messe a disposizione dalla sorella della ricorrente per l'importo di € 44.014,01, e prevede:

- il pagamento del creditore ipotecario Intrum Italy s.p.a. nella misura del 100% della sorta capitale dovuta, pari ad € 39.730,68, con le seguenti modalità: pagamento in unica soluzione il giorno successivo all'omologa in forza di provvista proveniente da [REDACTED];
- il pagamento del creditore privilegiato Comune di San Severo nella misura del 100% per € 3.235,00, con le seguenti modalità: pagamento in unica soluzione il giorno successivo all'omologa in forza di provvista proveniente da [REDACTED];
- il pagamento del creditore privilegiato Regione Puglia nella misura del 100% per € 1.048,33, con le seguenti modalità: pagamento in unica soluzione il giorno successivo all'omologa in forza di provvista proveniente da [REDACTED];
- lo stralcio totale del credito chirografario vantato dalla Intrum Italy s.p.a. per € 7.596,51;
- il pagamento dei crediti in prededuzione vantati dall'OCC e dall'avv. Marco Valerio, per spese della procedura, verranno perfezionati all'omologa del piano con prenotazione a debito dello Stato, in quanto la procedura in corso beneficia del gratuito patrocinio.

### **In ordine al presupposto di cui all'art. 69, comma 1, CCII**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 69, comma 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sul punto vanno richiamate e confermate le valutazioni ed argomentazioni del decreto del 2/2/2023, che qui si trascrivono.

Quanto al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura l'attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia

di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *"le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"*, ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla Niro con colpa grave. Sulla scorta di quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, e della documentazione prodotta, si rileva, infatti: che i debiti gravanti sulla odierna ricorrente derivano da un mutuo e da un finanziamento; che il mutuo è stato contratto per l'acquisto della abitazione principale della famiglia (composta da genitori e tre figli); che il finanziamento aveva una rata mensile del tutto contenuta di soli € 46,65; che all'epoca in cui i contratti sono stati stipulati entrambi i coniugi espletavano attività lavorativa mentre, successivamente

\_\_\_\_\_ e la Niro ha anch'essa perso il proprio lavoro; che la Niro è percettrice di un contenutissimo introito mensile da \_\_\_\_\_.

Ritenuto, dunque, sulla scorta di tali risultanze che lo stato di sovraindebitamento dell'odierna ricorrente sia da imputare a fattori sopravvenuti nel tempo, dai quali è conseguita la riduzione del reddito complessivamente originariamente percepito dai componenti del nucleo familiare, in forza

del quale si provvedeva al pagamento delle rate dei due finanziamenti. Deve, pertanto, ritenersi che non sussiste colpa grave della ricorrente, la quale ha cercato di far fronte alle necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, senza che emerga condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento;

#### **In ordine al requisito di cui all'art. 67, comma 4, CCII**

*Ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".*

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dal dott. Eugenio Zimeo, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili. Infatti, a fronte di un valore di € 60.000 dell'immobile gravato dall'ipoteca, è prevista la soddisfazione del creditore ipotecario per l'intero importo della sorta capitale dovuta, pari ad € 39.730,68, laddove ipotizzando la vendita all'asta dell'immobile già al primo incanto -ipotesi peraltro assai remota, all'offerta minima l'immobile potrebbe essere aggiudicato per l'importo di € 45.000, che andrebbe comunque decurtato di tutte le spese della procedura espropriativa. Si consideri, inoltre, che il piano prevede il pagamento dell'intero importo all'atto dell'omologa -grazie alla provvista del terzo-, onde non v'è obbligo di corrispondere interessi al creditore ipotecario per la dilazione del pagamento; e si consideri, infine che il mutuo aveva originaria scadenza nell'anno 2036;

- che, inoltre, il piano, che garantisce il soddisfacimento nella misura del 100% dei creditori privilegiati, consente alla proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di tre figli economicamente non indipendenti. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 100 % della sorta capitale, senza dilazione alcuna) rispetto alle esigenze del proponente;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



### **In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 70 CCII**

Nessun creditore ha proposto contestazioni, sicché non occorre procedere alla verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ed alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento prevista nel piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Niro Raffaella può essere omologato.

### **P.Q.M.**

- 1) **Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **NIRO RAFFAELLA**, NRIRFL81E601158J;
- 2) **Dispone** che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato;
- 3) **Dichiara** improseguibile la procedura esecutiva immobiliare n. 328/2021 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- 4) **Dispone** che la presente sentenza di omologa sia, a cura della cancelleria, pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e sia, a cura dell'OCC, comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati, e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 5) **Avverte** i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 6) **Avverte** il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 7) **Avverte** il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 8) **Avverte** che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 9) **Avverte** che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

**Dichiara**

chiusa la procedura.

*Foggia, 23/7/2023.*

TRIBUNALE DI FOGGIA  
CANCELLERIA FALLIMENTARE

DEPOSITATO IL 24/07/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Caterina Gaia SALATTO*



Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

